

**Regolamento interno del Comitato regionale per le Comunicazioni della Campania (Approvato con deliberazione del 6 aprile 2009)**

**Titolo I FINALITA' E DEFINIZIONI**

ART. 1	FINALITA'
ART. 2	DEFINIZIONI

**Titolo II ORGANI**

ART. 3	IL PRESIDENTE
ART. 4	IL VICE PRESIDENTE
ART. 5	IL COMITATO
ART. 6	FUNZIONAMENTO
ART. 7	MISSIONI E RAPPRESENTANZA
ART. 8	CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE RIUNIONI
ART. 9	PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
ART. 10	ORDINE DEL GIORNO
ART. 11	DELIBERE
ART. 12	VERBALE DELLE SEDUTE

**Titolo III STRUTTURA**

ART. 13	PERSONALE
ART. 14	DIRIGENTE
ART. 15	SEGRETERIA DI COMITATO

**Titolo IV NORME FINALI**

ART. 16	MODIFICHE AL REGOLAMENTO
ART. 17	NORMA DI RINVIO
ART. 18	ENTRATA IN VIGORE

**Titolo I FINALITA' E DEFINIZIONI**

**Art. 1**  
**Finalità**

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 8 della l.r. 1° luglio 2002, n. 9 "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM." e disciplina la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento del Comitato, nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione."

2. Il Comitato, in attuazione di quanto previsto dall'art.1 della l.r 1/7/2002, n.9, è istituito al fine di assicurare, a livello territoriale regionale, le necessarie funzioni di governo, di garanzia e controllo in tema di comunicazioni; esso è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è altresì organo di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale in materia di comunicazioni.

3. Il Comitato esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale, quali funzioni proprie, nonché quelle ad esso delegate dall'Autorità, ai sensi dell'art.1, comma 13, della legge 31 luglio 1999, n.249 e quelle ulteriormente delegate dal Ministero per le comunicazioni, da altri Ministeri, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, da istituzioni ed enti, anche mediante apposite convenzioni, così come indicato dagli artt. 10, 11, 12 e 13 della l.r. 1/7/2002, n.9

## **Art. 2** **Definizioni**

1. Con l'espressione "Comitato" s'intende il Comitato regionale per le comunicazioni, organo composto dal Presidente e dai componenti eletti dal Consiglio Regionale.

2. Con l'espressione "Autorità" s'intende l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Con l'espressione "Presidente" s'intende il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni della Campania.

4. Con l'espressione "l.r. 1° luglio 2002, n. 9" s'intende la legge regionale 1° luglio 2002, n.9 "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni – "CO.RE.COM.".

## **Titolo II ORGANI**

### **Art. 3** **Il Presidente**

1. Il Presidente rappresenta il Comitato, convoca e presiede le riunioni, determina l'ordine del giorno, coordina i lavori del Comitato stesso e cura l'esecuzione delle deliberazioni, mantiene i rapporti con gli organi istituzionali.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente le funzioni sono svolte dal Commissario più anziano.

### **Art. 4** **Il Vice Presidente**

1. Il Comitato, come disposto dall'art. 3, comma 4, della l.r. 1/7/2002, n.9, elegge al suo interno il Vice Presidente a scrutinio segreto.

2. Per l'elezione del Vice Presidente ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risulta eletto il candidato che ha ottenuto più voti; in caso di parità di voti tra più componenti risulta eletto il più anziano.

3. In caso di dimissioni, decadenza o revoca del Vice Presidente il Comitato provvede alla sua sostituzione mediante elezione con le medesime modalità. Risulta eletto il candidato che ottiene più voti.

4. Il Vice Presidente può essere revocato sulla base di motivata mozione, in relazione a fatti ommissivi o commissivi afferenti le proprie funzioni. La mozione deve essere presentata da almeno cinque componenti del Comitato, che la depositano presso la segreteria del Comitato stesso. Essa verrà posta in discussione alla prima seduta, che è comunque convocata entro dieci giorni.

5. La votazione su tale mozione è effettuata a scrutinio segreto e risulta approvata se ottiene il voto favorevole di almeno cinque componenti.

### **Art. 5** **Il Comitato**

1. Il Comitato esercita le funzioni attribuite, assumendo ogni decisione a tale fine necessaria:

a) entro il 31 ottobre di ogni anno presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la relativa approvazione, ed all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario;

b) provvede ad integrare il programma di attività con le iniziative e gli interventi in relazione a funzioni, decisioni o adempimenti successivamente intervenuti o approvati;

c) presenta entro il 30 aprile di ogni anno al Consiglio regionale ed all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con riferimento specifico al settore radiotelevisivo e dell'editoria tradizionale e multimediale. Il documento contiene anche il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate;

- d) adotta opportuni strumenti informativi per pubblicizzare la propria attività;
- e) partecipa, attraverso il Presidente ed eventualmente altri Commissari dallo stesso designati, alla Conferenza dei Comitati per le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome;

#### **Art. 6** **Funzionamento**

1. Il Comitato svolge le sue funzioni collegialmente.
2. Il Presidente:
  - a) incarica i propri componenti, di funzioni specifiche e compiti istruttori, connessi all'attività del Comitato, per l'espletamento dei quali è possibile avvalersi della temporanea collaborazione di unità di personale regionale ulteriore rispetto a quelle stabilite dalla pianta organica;
  - b) istituisce al proprio interno gruppi di lavoro o tecnici, determinandone i componenti, i principi di funzionamento e la durata;
  - c) affida incarichi di studio, ricerca e attività specifica attinenti materie e casi che rientrano nelle attribuzioni istituzionali;
  - d) si avvale di soggetti ed organismi di riconosciuta indipendenza e competenza per l'esplicazione delle proprie funzioni.
3. A ciascun componente del Comitato è attribuito un tesserino di riconoscimento con l'indicazione della qualifica rivestita ed un disco-auto.

#### **Art. 7** **Missioni e rappresentanza**

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente e componenti del Comitato possono recarsi in missione in Italia e all'estero.
2. Le missioni dei componenti del Comitato sono autorizzate dal Presidente e di esse viene data informativa nelle sedute del Comitato.
3. Per le spese di missione e di rappresentanza si applicano le disposizioni adottate per i Consiglieri regionali.

#### **Art. 8** **Convocazione e validità delle riunioni**

1. Il Comitato si riunisce in via ordinaria ed in via straordinaria, su iniziativa del Presidente, di norma nella sede di Napoli. Le sedute possono svolgersi anche in altre sedi.
2. Il Comitato è altresì convocato entro 15 giorni dalla richiesta scritta di almeno tre componenti.
3. L'avviso di convocazione è comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta mediante raccomandata, telegramma, fax o e-mail, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. In caso di urgenza motivata l'avviso è comunicato 24 ore prima della riunione.
5. La convocazione del Comitato è comunicata al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta ed all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
6. Il Comitato può disporre audizioni di rappresentanti di Enti e di istituzioni, di organizzazioni sindacali, culturali e sociali, di associazioni, di università e di enti di ricerca di esperti, nonché di dirigenti e funzionari della Regione Campania.
7. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza del Presidente, del Vice Presidente o del Commissario più anziano e di almeno quattro componenti.
8. I componenti che non possono partecipare alla seduta ne informano in tempo utile il Presidente.

#### **Art. 9** **Pubblicità delle sedute**

1. Il calendario delle sedute è pubblicato sul sito Internet del Consiglio regionale.

### **Art. 10** **Ordine del giorno**

1. La documentazione relativa all'ordine del giorno, comunicato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 8 del presente regolamento, è messa a disposizione dei componenti del Comitato all'atto della convocazione tramite deposito presso gli uffici del Comitato.

2. In caso di necessità ed urgenza, su proposta di un terzo dei presenti, il Comitato può inserire argomenti non iscritti all'ordine del giorno sui quali si vota con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

3. Il Comitato, a maggioranza assoluta dei presenti, può decidere l'inversione dell'ordine del giorno.

### **Art. 11** **Delibere**

1. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

2. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Tutte le delibere sono assunte di regola con votazione palese, con eccezione:

a) dell'elezione del Vice Presidente;

b) delle delibere concernenti le persone e le qualità soggettive delle stesse o la valutazione dell'attività da queste svolta;

4. Le delibere del Comitato sono sottoscritte, per quanto di sua competenza, dal dirigente responsabile della struttura.

### **Art. 12** **Verbale delle sedute**

1. Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura del funzionario di cui al successivo art.16 ed è sottoscritto dal medesimo e dal Presidente.

2. Il verbale deve contenere l'indicazione dei presenti, della durata della seduta, dei componenti che si sono assentati nel corso della riunione, nonché di quelli che hanno preventivamente giustificato l'assenza. Nel verbale si deve far menzione anche delle adunanze non validamente costituite per mancanza del numero legale. Esso deve inoltre indicare gli argomenti trattati, il nome dei relatori, gli elementi essenziali delle relazioni svolte e della discussione, le decisioni adottate.

3. Ciascun componente ha la facoltà di chiedere che nel verbale venga specificata la motivazione del proprio voto dettata o scritta ed ogni dichiarazione da lui rilasciata, dettata o scritta.

4. Il verbale di ogni seduta viene approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce; a tal fine ne viene data lettura all'inizio della seduta.

5. I verbali e gli atti del Comitato sono pubblici e restano depositati presso gli uffici del Comitato e resi disponibili ai sensi della normativa in materia di pubblicità degli atti. I componenti del Corecom possono accedervi o estrarne copia in qualunque momento, liberamente senza alcuna formalità.

## **Titolo III STRUTTURA**

### **Art. 13** **Personale**

1. La dotazione organica della struttura organizzativa del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) è stabilita secondo l'art.10 della l.r. n. 9/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni il CORECOM si avvale di un'apposita sede istituita presso il Consiglio regionale.

3. La struttura di supporto all'attività del CORECOM è costituita da personale rientrante nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale e da quello proveniente da altre amministrazioni dello Stato, così come previsto dall'art. 1, comma 14, della l. n. 249/1997 e/o da aziende pubbliche operanti nel campo delle telecomunicazioni, comunque dotato di alta professionalità.

4. Nelle more dell'individuazione delle sezioni e dei servizi con cui definire l'organizzazione delle funzioni del CO.RE.COM., d'intesa con l'Autorità Nazionale per le garanzie nelle comunicazioni ed in applicazione di quanto disposto dagli articoli 12 e 13, la struttura operativa del CORECOM è costituita dal personale del Consiglio regionale attualmente in servizio e assegnato al CORERAT.

#### **Art. 14** **Dirigente**

1. Il Dirigente responsabile della struttura svolge le proprie funzioni e provvede in particolare:

- a) alla direzione della struttura ed alla conseguente organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;
- b) a partecipare alle sedute del Comitato, assicurando il necessario supporto tecnico-amministrativo;
- c) a curare l'attuazione delle deliberazioni adottate dal Comitato e ad assumere i relativi impegni di spesa;
- d) a stipulare contratti di consulenza e collaborazione, sulla base degli indirizzi, dei programmi e delle decisioni del Comitato;
- e) ad adottare gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del programma annuale di attività, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

#### **Art. 15** **Segreteria di Comitato**

1. Il servizio di segreteria è assicurato dal funzionario a ciò preposto.

2. Sono parte integrante dei compiti del funzionario assistere alle riunioni del Comitato, redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute, curare la tenuta dei registri dei verbali e delle delibere.

### **Titolo IV NORME FINALI**

#### **Art. 16** **Modifiche al regolamento**

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate con l'approvazione da parte dei due terzi dei componenti.

#### **Art. 17** **Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, valgono le norme di cui alla l.r. n.9/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art.18** **Entrata in Vigore**

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.